

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		CARRAS	175, 178
Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1424)	170	CIAI TRIVELLI ANNA MARIA	174, 178
PRESIDENTE	170, 171	TODROS	178
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	171	VETERE	177
CUSUMANO	170	Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PICCHIONI, <i>Relatore</i>	171	Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1586);	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		LAURICELLA e STRAZZI: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640)	178
Senatori ARIOSTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (653)	172	PRESIDENTE	178, 179, 182, 185
PRESIDENTE	172, 174, 177, 178	ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	184
BECCARIA, <i>Relatore</i>	172	CIUFFINI	179
		CUSUMANO	183
		FERRETTI	183
		PERRONE, <i>Relatore</i>	179, 185
		PICCONI	181
		TODROS	183

La seduta comincia alle 9,45.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Prosegue la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cusumano.

CUSUMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento al nostro esame, che arriva purtroppo a sette anni di distanza dal primo, contiene — a mio avviso — quanto è necessario per dare una risposta definitiva ai problemi contingenti derivanti dalla frana di Agrigento.

Vi è stato allora un ampio e serrato dibattito nel paese e nel Parlamento, che, partendo proprio da quello che è stato definito il « sacco » ed il caos urbanistico di Agrigento, ripropose in termini drammatici il problema della riforma urbanistica generale e condusse alla predisposizione della cosiddetta legge-ponte, che avrebbe dovuto aprire — insieme con la legge per la casa poi — la strada alla riforma urbanistica, resa oggi ancora più pressante ed urgente dalla prossima scadenza, il 30 novembre, della validità dei vincoli dei piani regolatori generali.

Il provvedimento, se visto in un quadro generale, non può essere che frammentario, in quanto i problemi che esso affronta assumono dimensioni che ovviamente travalicano il contenuto di questo disegno di legge. Intendo riferirmi ai problemi dell'assetto urbanistico di Agrigento e del suo territorio e di una disciplina organica degli interventi statali in materia di calamità. Anzi, al limite, il di-

segno di legge avrebbe potuto evidenziare maggiormente la parte riguardante la sistemazione generale del rione Addolorata, interessato dalla frana, e la parte riguardante i contributi ai privati, in considerazione del fatto che il trasferimento degli abitanti danneggiati, oggi, non si pone più nella sua interezza, poiché molti di essi già occupano un alloggio nel nuovo rione di Villa Seta; alloggi costruiti con il primo intervento di cui alla legge 28 settembre 1966, n. 749, e che il presente provvedimento dà la facoltà di conseguire previa cessione gratuita in proprietà. Quindi, sia pure nella sua frammentarietà, il disegno di legge ha una sua validità, con la sola eccezione della dimensione finanziaria, del tutto inadeguata.

Gli interventi sono orientati su quattro direttrici: la sistemazione generale del rione Addolorata, che comprende i collegamenti viari, il consolidamento, la sistemazione idrogeologica, le zone di rispetto, ecc.; il piano di trasferimento, che deve contenere gli elementi generali e particolari necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi; i contributi ai privati per la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate o da abbandonare che ricadono entro un determinato perimetro; la ricostruzione di edifici di interesse artistico, storico, monumentale e di culto.

Una particolare attenzione va rivolta al piano di trasferimento, che diede luogo ad una vivace discussione in occasione dell'incontro ad Agrigento di una delegazione della nostra Commissione con le autorità locali. Il piano di trasferimento deve indicare le aree da destinare alla ricostruzione di fabbricati da trasferire, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le aree da destinare agli spazi pubblici o da sottoporre a vincoli. Si tratta quindi di un piano particolareggiato, o piano di attuazione di un piano regolatore generale che ancora Agrigento non ha se non come progetto di idee, il cui concorso è stato espletato e di cui la commissione giudicatrice, fin dal dicembre 1972, ha proclamato il vincitore. La stessa commissione, nel quadro dei lavori che dovranno poi giudicare la redazione definitiva del piano regolatore generale del territorio comunale di Agrigento, dava delle indicazioni vincolanti il progetto stesso e delle prescrizioni; fra queste sanciva, per i vincoli esistenti, il principio che opportune revisioni o ristrutturazioni venissero recepite in sede di redazione del piano regolatore generale per una migliore armonizzazione di esso

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

— si afferma — con l'ambiente esistente ed in funzione di effettive esigenze della pianificazione territoriale.

Quanto richiamato porta alle seguenti considerazioni: che innanzitutto si dispone di indicazioni urbanistiche, sia pure a livello di progetto di idee, dalle quali si possono attingere le indicazioni per la redazione del piano di trasferimento; che, per quanto riguarda i vincoli previsti dalla relazione Grappelli subito dopo la frana, e quindi dal decreto Gui-Mancini, la richiesta di alcune autorità locali di introdurre nel presente disegno di legge una modifica all'articolo 2-bis della legge n. 749 (in modo che i vincoli debbano essere solo quelli che scaturiscono dal piano regolatore generale) mi sembra quanto mai inaccettabile. È vero che il piano regolatore generale fissa dei vincoli, ma è pur vero che deve recepire i vincoli preesistenti alla sua impostazione e quindi redazione, a meno che tali vincoli — ed è da dimostrare — non abbiano alcuna giustificazione paesaggistica, storica, monumentale, artistica, tecnica, urbanistica, geofisica, idrogeologica.

L'accoglimento di tale proposta farebbe tra l'altro saltare il provvedimento nella sua operatività, rinviando ancora la soluzione dei problemi derivanti dalla frana.

Ciò premesso, il disegno di legge è meritevole di approvazione, purché gli si dia però una giusta dimensione finanziaria. Infatti i 2 miliardi previsti ad integrazione del finanziamento disposto dalla legge n. 749 sono del tutto inadeguati, se si tiene conto che il precedente impegno finanziario è stato integralmente speso e impegnato e che gli ulteriori impegni finanziari riguardano i contributi ai privati, le opere di sistemazione del rione Addolorata, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento abitativo, la ricostruzione di edifici pubblici, eccetera.

Certo, si potrebbe obiettare che in sede di formulazione del disegno di legge e quindi di approvazione, si poteva e si può migliorare alcuni aspetti, relativi al rapporto tra poteri dello Stato e poteri degli enti locali (regioni e comuni), all'esigenza di un uguale trattamento dei sinistrati rispetto alle vittime delle zone terremotate, all'estensione del risanamento, all'adozione di adeguati strumenti per interventi di carattere operativo e contingente. Si poteva, cioè, qualificare e quantificare ancora di più il provvedimento che comunque, di per sé, dà una risposta agli annosi problemi derivanti dal movimento fra-

noso del luglio 1966, che, al pari di tutte le altre calamità nel nostro paese, dovrebbe comunque servire a richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di dare una risposta definitiva ed improcrastinabile ai problemi urbanistici e della difesa del suolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Picchioni.

PICCHIONI, Relatore. Poiché non sono state avanzate dai colleghi intervenuti nel dibattito delle soluzioni di carattere normativo diverse da quelle previste dal disegno di legge e poiché d'altra parte sono state sollevate nella mia stessa relazione alcune osservazioni circa la formulazione dell'articolato, ritengo che un comitato ristretto potrebbe contribuire ad una migliore formulazione del disegno di legge, soprattutto in relazione a quanto sottolineava poco fa l'onorevole Cusumano circa i rapporti tra i poteri dello Stato e i poteri degli enti locali.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, mi rimetto al Governo. C'è però una considerazione da non sottovalutare: lo stato di fatto in cui si trova oggi il problema del trasferimento del rione Addolorata fanno apparire obsoleti alcuni interventi previsti dalla legge del 1966.

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo fa presente l'assoluta necessità di addivenire al più presto ad una soluzione di questo problema, stante il lungo periodo di tempo ormai trascorso. Non si oppone ad un esame in comitato ristretto dell'articolato, ma suggerisce che tale esame venga espletato nel più breve tempo possibile, tenendo anche conto che le eventuali modifiche della parte finanziaria renderanno necessario chiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, può rimanere stabilito che il relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, procederà ad un riesame dell'articolato sulla base della relazione e delle proposte avanzate.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge: Senatori Ariosto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ariosto ed altri: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1972.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 20 ottobre dello scorso anno l'onorevole Beccaria svolse la relazione introduttiva, dopo la quale la discussione venne sospesa per consentire al relatore un approfondimento della materia in seguito al parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Nel frattempo sono intervenuti numerosi contatti del relatore e della Presidenza della Commissione con le amministrazioni interessate, Senato, comune e la stessa regione. È stato così ipotizzato un nuovo testo sul quale pregò l'onorevole relatore di voler riferire.

BECCARIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mese di ottobre dello scorso anno avevamo iniziato l'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 653, pervenutaci dal Senato, concernente modifiche e integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, che prevede l'autorizzazione della spesa di 15 miliardi per la costruzione degli Istituti archivistici di Roma nonché per l'acquisto di un immobile da destinare ai servizi del Senato della Repubblica. Tale proposta di legge venne presentata al Senato da parte di tutti i gruppi politici e venne approvata all'unanimità in data 1° agosto 1972.

Nella precedente seduta della nostra Commissione, che ebbe luogo il 20 ottobre dello scorso anno, dopo aver illustrato i motivi che avevano portato i nostri colleghi del Senato a presentare questo provvedimento, che aveva appunto lo scopo di rendere operante la

legge 15 dicembre 1969, n. 972, sbloccando una situazione che stagnava da ben tre anni e mezzo e che non aveva consentito la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma nel comprensorio dell'ex aeroporto militare di Centocelle e quindi l'acquisizione del palazzo della Sapienza da parte del Senato e dopo avere sottolineato l'urgenza di addivenire alla rimozione degli ostacoli che non consentirono l'applicazione della legge n. 972, concludevo la mia relazione invitando la Commissione a rinviare il seguito della discussione al fine di consentire un approfondimento di tutta la materia, nonché il superamento di ogni possibile censura sul piano della legittimità costituzionale.

Questa mia proposta costituiva — se ben ricordate — la logica conseguenza del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali, parere di cui la nostra Commissione non poteva non prendere atto, nonché delle forti perplessità espresse anche in seno alla nostra Commissione, da parte di commissari appartenenti a diversi gruppi politici, perplessità che indussero nella prima seduta dell'agosto dello scorso anno a chiedere appunto il parere della I Commissione.

Tali perplessità concernevano soprattutto il mancato rispetto, da parte della proposta di legge, delle competenze spettanti in materia urbanistica all'ente regione e agli enti locali.

L'articolo 1 della proposta, infatti, prevede di sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, con i seguenti:

« Il complesso edilizio sarà realizzato, anche in assenza del piano particolareggiato e in deroga alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Roma, nell'ex aeroporto militare di Centocelle.

La relativa area di sedime è delimitata dalla pianta topografica annessa alla presente legge ».

In questa modificazione della legge n. 972 del 1969 la nostra Commissione ravvisò una specie di atto di imperio che contrastava nettamente con lo spirito e la lettera dei decreti delegati di trasferimento dallo Stato alle regioni delle funzioni in materia urbanistica, e al tempo stesso mortificava ancora una volta la tanto invocata e non mai attuata autonomia degli enti locali.

Di fronte a questa situazione, con il conforto del Presidente della nostra Commissione, proposi alla Commissione stessa, in quella

circostanza, di rinviare la discussione, per poter prendere contatto con gli amministratori della regione Lazio e del comune di Roma ed accertare se fosse possibile, in stretta collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici e con l'altro ramo del Parlamento, elaborare una diversa formulazione della proposta di legge in grado di superare le obiezioni di illegittimità costituzionale e insieme garantire il raggiungimento dello scopo, cioè l'attuazione della legge n. 972.

Dopo i contatti avuti con i predetti enti mi permetto di sottoporre all'esame ed eventualmente all'approvazione dei colleghi un nuovo testo che viene a modificare quasi integralmente la proposta di legge n. 653 pervenutaci dal Senato.

Come si può rilevare, con questo nuovo testo vengono pienamente salvaguardate le competenze spettanti in materia urbanistica al comune di Roma e alla regione Lazio. Si prevede infatti il rispetto delle previsioni del piano particolareggiato che il comune di Roma dovrà adottare in attuazione del vigente piano regolatore generale entro il termine all'uopo fissato dalla regione Lazio, in base all'articolo 14 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 1, secondo comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Mi è pervenuta la notizia che tale termine sarebbe stato fissato dalla regione Lazio in sei mesi, con lettera del 23 luglio 1973, pervenuta al comune di Roma il 21 agosto 1973, cioè circa un mese dopo, nonostante il palazzo della regione sia di fronte al palazzo del comune.

Questo nuovo testo, che modifica sensibilmente la proposta di legge al nostro esame, mira innanzitutto a non pregiudicare la programmazione urbanistica del comprensorio direzionale di Centocelle. Conseguentemente la nuova sede degli Istituti archivistici di Roma dovrà inserirsi nel contesto di un piano particolareggiato che tenga presenti le previsioni di utilizzazione dell'intero comprensorio; piano particolareggiato adottato, naturalmente, dal consiglio comunale. In secondo luogo, attraverso la concessione di un contributo di 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 al comune di Roma, la proposta si propone di rendere concretamente possibile la realizzazione delle opere primarie e di parte delle opere secondarie di urbanizzazione. Tale contributo si inserisce nel quadro della vigente legislazione urbanistica, giacché ai sensi della legge n. 765 del 1967 la mancanza delle opere di urbanizza-

zione comporta il diniego dell'autorizzazione a costruire.

Dobbiamo per altro osservare che l'osservanza delle competenze in materia urbanistica del comune di Roma e della regione Lazio potrebbe provocare un ulteriore ritardo nella realizzazione di queste opere, se gli enti ricordati non dimostreranno una adeguata volontà politica di mettere in esecuzione le disposizioni previste dalla presente legge.

Nel nuovo testo non è, inoltre, prevista la tanto discussa facoltà di sostituzione del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, della proposta di legge n. 653, al comune di Roma nella effettuazione delle opere di urbanizzazione.

Sempre nell'articolo 1 del nuovo testo è inoltre previsto che qualora il comune non provveda nel termine fissato dalla regione all'adozione del piano particolareggiato, vi provvederà la regione stessa in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 della legge ponte n. 765 del 1967 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del gennaio 1972 che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia urbanistica.

Nel penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 1 si precisa, inoltre, che la dichiarazione di conformità sarà rilasciata, in base all'articolo 29 della legge n. 1150 del 1942, dal Ministero dei lavori pubblici sulla scorta del piano particolareggiato adottato dal comune.

Infine, nell'ultimo comma dell'articolo 1 si rende meramente indicativa la delimitazione dell'area di sedime contenuta nella planimetria annessa alla proposta di legge in esame.

All'articolo 2 del nuovo testo si prevede che, in base al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 972 del 1969, il Ministero dei lavori pubblici dovrà compiere tutti gli atti necessari affinché i lavori abbiano inizio entro e non oltre il 31 dicembre 1975; mentre il secondo, il terzo e il quarto comma prevedono rispettivamente la concessione di un contributo di 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 al comune di Roma per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, e la relativa copertura.

Conseguentemente, del testo approvato dal Senato rimane soltanto l'articolo 3, che prevede la destinazione del palazzo della Sapienza ai servizi del Senato della Repubblica.

Così emendata si ritiene che la proposta di legge al nostro esame possa essere approvata, in quanto pienamente rispettosa dell'au-

tonomia delle regioni e degli enti locali in materia urbanistica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo raccolto l'invito rivoltoci dal relatore nel mese di ottobre dello scorso anno, al termine della illustrazione di questa proposta di legge, ad approfondirne la complessa problematica, e lo abbiamo fatto non solo da un punto di vista di astratta conformità ai principi costituzionali ma anche e soprattutto dal punto di vista della necessità di garantire la migliore e più conveniente localizzazione delle opere che si intendono costruire.

Noi condividiamo — del resto siamo stati tra i presentatori della prima edizione della proposta e successivamente abbiamo condotto una battaglia al Senato per modificarne l'articolo 1 — condividiamo, dicevo, l'esigenza di una diversa strutturazione e dislocazione dei servizi del Senato per dare all'altro ramo del Parlamento la possibilità di svolgere meglio, attraverso la disponibilità del palazzo della Sapienza, le sue delicate funzioni. Apprezziamo anche gli stanziamenti che a questo scopo vengono stabiliti nonché la previsione di un contributo dello Stato per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Per questi aspetti del provvedimento non abbiamo obiezioni da sollevare. Ci preme, invece, far riflettere i colleghi sulla situazione del quadrante urbanistico in cui queste nuove opere dovrebbero essere costruite.

Il piano regolatore del 1962 della città di Roma — come è noto — destinava quell'area a centro direzionale. Senonché il piano regolatore del 1962 è « saltato » per vari motivi e in tutta la città, ma in modo particolare in quel quadrante della città, si è venuta a creare una situazione critica al punto che non è possibile disporre di altra area per l'insediamento dei servizi civili indispensabili alla vita degli abitanti di quel quartiere.

Vorrei far riflettere i colleghi su alcuni dati da noi raccolti, dati che non sono di nostra parte ma ufficiali. Dal 1969 al 1973 a Roma sono stati lottizzati abusivamente 6.149 ettari e si sono insediati così 220 mila abitanti che ora sono privi di ogni servizio necessario. Sono saltati 584 ettari dei piani di zona della legge 167, 101 ettari destinati alla viabilità, 50 ettari destinati a scuole, 210 ettari destinati a verde e 21 ettari a servizi di quartiere. Abbiamo inoltre tuttora inoperanti,

soprattutto in quella zona, i piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore, carenze che hanno compromesso irrimediabilmente le zone F1 (zone b/c e D), dove si è registrato un insediamento intensivo pauroso, per cui non è possibile reperire attualmente neppure un solo metro quadrato da destinare a servizi. Si aggiunga che nella stessa zona esistono 13 borgate abusive, che in qualche modo occorre sanare e dotare dei servizi necessari.

Ritengo che da parte nostra questa situazione di fatto debba essere oggetto di attenta valutazione nel momento in cui per legge decidiamo di costruire in quella zona un insediamento direzionale di vaste proporzioni.

Bisogna inoltre considerare che in quella zona vi è una grave carenza di aree da destinare ai servizi d'obbligo (57 ettari per aree d'obbligo, 153 ettari per verde pubblico). Si registra quindi una carenza totale di 211 ettari. Dunque, anche se noi volessimo riservare tutta l'area dell'aeroporto di Centocelle per i servizi necessari di quartiere non copriremmo nemmeno le attuali esigenze della zona presa in considerazione. Occupando quell'area, qualsiasi possibilità di ristrutturazione, qualsiasi possibilità di assicurare una vita civile alle popolazioni di quell'importante quadrante della città vengono totalmente vanificate.

Sono convinta, onorevoli colleghi, che da parte nostra sia necessaria una profonda riflessione e una responsabile valutazione di questi elementi.

La situazione, del resto, è nota a tutti. In quella zona si verifica abitualmente la più impressionante congestione del traffico di tutta la città. L'unica strada di collegamento è la Casilina. Quella zona si è sviluppata enormemente e in modo assai rapido. Tutti i giorni assistiamo alla paralisi del traffico, a blocchi stradali e alle proteste degli abitanti: una situazione veramente intollerabile per circa un milione di cittadini che vivono in quel quadrante della città. Un grave errore, quindi, sarebbe quello di scegliere quell'area, anche tenendo conto che la cartina allegata alla legge colloca l'accesso alla nuova sede degli archivi di Stato proprio sulla via Casilina.

Tutta questa situazione deve essere valutata attentamente e non sottovalutata, anche perché noi dobbiamo certamente preoccuparci di soddisfare le giuste esigenze che ci vengono poste dai lavori parlamentari e dalla dignità delle funzioni del Parlamento, ma non ignorando e soprattutto non compromettendo

ulteriormente le condizioni di vita di decine di migliaia di cittadini della capitale.

Desidero sottolineare ancora che nella zona considerata si è svolta un'importante lotta di grande civiltà, della popolazione. Con il decentramento amministrativo abbiamo registrato attorno alle circoscrizioni, agli organi del decentramento comunale l'aggregarsi di una vastissima azione democratica unitaria, cui hanno partecipato e partecipano non solo i singoli cittadini, ma anche le organizzazioni democratiche più importanti e decisive di questa città che si tenta in ogni modo di disgregare. Esse si sono battute, e continuano a battersi, perché l'area in questione sia almeno conservata alla prospettiva di uno sviluppo civile di questa immensa parte della città di Roma.

Vi è inoltre da considerare che è in corso al consiglio comunale di Roma un dibattito — tuttora aperto — che riguarda un'ipotesi concreta di revisione profonda del piano regolatore generale del 1962; a tale dibattito partecipano tutte le forze della nostra città; vi è, e continuerà ad esservi, uno scontro, un confronto assai vivace, e non sappiamo quali linee prevarranno. È evidente che un atto d'imperio di questo genere pregiudica le decisioni future, mettendo in discussione la vita di centinaia di migliaia di abitanti della capitale. Ecco come e perché esiste una diffusa sfiducia nel modo di operare delle istituzioni. Non è ammissibile che, nel momento in cui variamo una legge dello Stato per risolvere un determinato problema, concedendo nello stesso tempo un finanziamento di così ampia portata, perché sia costruito un nuovo edificio (ciò che comporta lavoro, ce ne rendiamo conto, per gli edili romani e nuove possibilità di attività produttive), noi non sappiamo quali conseguenze indotte provocheremo nel tessuto urbano della città. Non possono esservi due piani che non si incontrano: dobbiamo tenere innanzi tutto conto di questa esigenza.

Dagli orientamenti che ispirano le nuove ipotesi di revisione del piano regolatore generale, emerge soprattutto la opportunità di un nuovo assetto regionale tendente a ridimensionare la città e a riequilibrarne lo sviluppo verso altre direzioni. Pertanto, se avessimo per tempo approfondito la questione avremmo avuto la possibilità di prendere in esame una area altrettanto appetibile dal punto di vista delle possibilità immediate e concrete di costruzione di un edificio di tale mole. Comunque, questa possibilità sussiste anche

oggi. Infatti, non si capisce perché un'istituzione di questa natura, che sarà di notevoli dimensioni, ma che probabilmente occuperà un personale limitato, non possa trovare sede, ad esempio, nei Castelli romani, dove si stanno insediando grosse istituzioni culturali, religiose e così via (tra l'altro, le ville gentilizie di Frascati stanno andando in rovina). Non mancano altre possibili localizzazioni, altrettanto valide. Basti pensare che si ha intenzione di vendere l'aeroporto dell'Urbe sulla Salaria, che è una zona meno congestionata, con problemi diversi dal punto di vista dell'urbanizzazione e dei servizi. Dunque, perché non dovrebbe essere possibile orientarci verso un'altra direzione?

È proprio partendo da queste considerazioni, onorevoli colleghi, che noi chiediamo una ulteriore pausa di riflessione. Ci rendiamo conto che sono passati parecchi anni, che l'*iter* è stato lungo, che forse vi sono stati vizi di origine nella elaborazione di una legge di questo tipo, che altrimenti avrebbe potuto essere attuata molto prima. Tuttavia, credo che una ulteriore breve pausa, di una settimana, che ci consenta di riflettere sulla concreta possibilità di insediare una costruzione di questo tipo in un altro settore della città o addirittura al di fuori di essa, non compromettendo situazioni, assicurando una sede più adeguata in rapporto alle funzioni cui detta istituzione deve assolvere e salvaguardando soprattutto interessi vitali dei cittadini romani, ci permetterebbe di compiere un'opera veramente responsabile e di evitare di ingenerare in quelle masse che si sono battute e tuttora si battono per avere i servizi elementari per una vita civile, ulteriore sfiducia circa il modo di funzionare delle istituzioni democratiche del nostro paese.

CABRAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha ricordato come della proposta approvata dal Senato sia rimasto in piedi soltanto l'articolo 3, che destina il Palazzo della Sapienza agli uffici del Senato. Quindi, ci troviamo di fronte ad un progetto di legge profondamente mutato in quelli che erano i suoi elementi portanti e che avevano provocato un vasto dissenso in seno alla Commissione lavori pubblici, per l'importante ragione di principio (che ci indusse a richiedere anche il parere della Commissione affari costituzionali) della imprescindibile necessità di salvaguardare le prerogative della regione e degli enti locali in materia di programmazione urbanistica. Ma c'era in me una perplessità (sono stato tra coloro che si sono opposti

al progetto di legge originario) che riguardava anche il problema della localizzazione.

Non esito a dire che, se le previsioni del piano regolatore generale del 1962 per quanto riguarda le quote di attività direzionale e di residenze, fossero rimaste intatte e se non vi fosse stata, invece, l'estate scorsa, da parte della giunta comunale, una revisione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore che prevede profonde modifiche qualitative e di indirizzo del piano stesso anche per il sistema direzionale, indubbiamente le perplessità ed i suggerimenti che sono stati qui adottati dalla collega Anna Maria Ciai Trivelli mi troverebbero in larga misura consenziente. Infatti, è vero che l'area di Centocelle (dove dovrebbero essere ubicati gli archivi di Stato) si trova collocata in una direttrice della città che è stata investita da consistenti fenomeni di massificazione edilizia. E non mi riferisco solo al fenomeno dell'abusivismo, ma — tenendo presente il problema della facoltà di ingegneria — anche alle zone di completamento, in cui è sempre più difficile oggi reperire aree per servizi. I problemi delle borgate abusive o delle zone indicate con la sigla F1 possono però trovare un riequilibrio, anche al di fuori dell'area dell'aeroporto di Centocelle, che sarà comunque destinata in larga misura a servizi sociali (edifici scolastici, verde pubblico, attrezzature sportive) per le popolazioni ivi residenti.

In questo senso, una riduzione delle attività direzionali e delle stesse quote residenziali originariamente previste nel centro di Centocelle (54 per cento per le attività direzionali e 60 per cento per quelle residenziali), modificherebbe profondamente la destinazione risultante dal piano regolatore del 1962 e consentirebbe di infrastrutturare in maniera robusta il centro cui facciamo riferimento, proprio secondo le esigenze che l'onorevole Ciai richiamava poc'anzi. Si tratta di esigenze valide, che nel dibattito di questi giorni sui temi della revisione della legislazione urbanistica possono trovare adeguata soluzione attraverso correttivi che vadano in direzione di quanto auspicato dalla onorevole collega. Tutto ciò se è vero, come è vero, che esiste una proposta organica della giunta e della maggioranza comunale, che si collega con le richieste di servizi che vengono avanzate dalle circoscrizioni, da forze sociali, da cittadini; richieste che trovano eco nella opposizione di sinistra. La prospettiva è dunque certamente quella di un miglioramento dei servizi.

Siamo quindi in grado — mi sembra — di dare una risposta positiva ai problemi che

la onorevole Ciai ha giustamente individuato in ordine alla collocazione del centro di Centocelle. Esiste per altro ancora un elemento da tenere presente. Indubbiamente, la riduzione della direzionalità è necessaria. Si parla di revisione dei centri direzionali. Incidentalmente, dirò che bisognerà pure individuarli tali nuovi centri direzionali, se non si vorrà finire, di deroga in deroga, di variante in variante, con il fare ogni genere di concessione, consentendo per esempio, alla regione Lazio di ubicare attività direzionali in zone della città che sono le meno indicate per questo scopo.

Bisogna anche tenere presente che il tipo di attività direzionale previsto nel nostro caso non è tale da attirare grosse correnti di traffico; è dunque, semmai, il caso di auspicarne l'ubicazione in una zona congestionata. Si pensi che, qualora si trattasse di un insediamento residenziale, ci troveremmo di fronte a circa 70-80 mila persone. Tanto più che una parte dell'archivio, quella più frequentemente consultata, secondo una giusta aspirazione che è stata sottolineata da associazioni ed enti culturali, da Italia Nostra e dagli stessi studiosi degli archivi storici, rimarrebbe nel centro cittadino. La parte che verrebbe trasferita nell'edificio di Centocelle attirerebbe, dunque, anche dal punto di vista della funzione culturale, un minor volume di traffico, un minor afflusso di pubblico.

Teniamo dunque presente, anche da tale punto di vista, che si tratta di insediamento di tipo direzionale che non provocherebbe effetti sconvolgenti, quali potrebbero, invece, conseguire ad altri insediamenti. Incidentalmente, ricordo che esistono richieste di vari enti (Ministeri, Banca d'Italia, Consiglio nazionale delle ricerche) per insediamenti a Centocelle. Nella redazione del piano particolareggiato, in sede di previsione degli insediamenti direzionali che il comune di Roma dovrà effettuare d'intesa con la regione, occorrerà tenere presente dette richieste, che pongono problemi di ben maggiore gravità dell'insediamento relativo all'archivio di Stato.

Condividendo in linea di massima il testo sottoposto al nostro esame, completamente rinnovato rispetto a quello quasi concordemente respinto nel 1972, desidero fare due sole osservazioni. Il relatore afferma che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 è elastica e tale da consentire ulteriori precisazioni in materia di localizzazione dell'edificio. Io proporrei una dizione che facesse meno riferimento alla planimetria, proprio per

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

poter ubicare il nuovo insediamento in detta area senza contrastare l'esigenza di porre immediatamente al confine con la città edificata una fascia di verde, in modo da realizzare una sorta di separazione fra centro direzionale e quartiere edificato.

L'altra osservazione concerne alcune mie perplessità nei confronti dell'esiguità della somma stanziata per l'urbanizzazione di raccordo, per la viabilità secondaria, per le fognature. La somma stanziata nel 1969, anche al di là della svalutazione verificatasi nel frattempo, risulta del tutto insufficiente. Un calcolo approssimativo (ma approssimativo per difetto, credo) effettuato dagli uffici comunali, fissa in 3 miliardi e 300 milioni la somma necessaria. È una cautela che anche il Governo, mi pare, dovrebbe osservare. Ci potremmo trovare, in caso contrario, di fronte ad un'opera, impegnativa a tutti i livelli, che non troverebbe possibilità di attuazione per quanto attiene la urbanizzazione necessaria. In conseguenza mi permetto di avanzare una proposta di aumento delle somme stanziate nel 1969, oggi del tutto inadeguate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vetere ai sensi dell'articolo 38 del regolamento.

VETERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema sollevato dalla proposta di legge trasmessaci dal Senato indubbiamente esiste. Nessuno lo ha mai negato, tanto è vero che siamo anche noi tra i firmatari del progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. Però esiste anche il problema sollevato dall'onorevole Cabras, di dare una qualche soluzione ai problemi della direzionalità nell'ambito della città di Roma, problemi tutt'altro che definiti.

Per quanto concerne la necessità di soddisfare le esigenze del Senato, non vi è alcuna opposizione da parte nostra; circa il problema della direzionalità nella capitale, occorre vedere innanzitutto in quale sede esso debba trovare soluzione. Il dibattito è aperto. L'anno che è trascorso dal momento in cui in questa Commissione si è preso atto del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo trasmesso dal Senato, che ci è stato oggi ripresentato sostanzialmente modificato, non è passato invano per quanto attiene al dibattito sui problemi del piano regolatore di Roma e le soluzioni da dare alle questioni relative alla direzionalità. Esiste un confronto aperto di cui in una qualche misura l'onorevole Cabras ci ha dato conferma

poco fa, allorché si è riferito ad una proposta presentata dalla giunta comunale di Roma e relativa ad un ridimensionamento dei centri direzionali. Mi permetto per altro di osservare — e l'onorevole Cabras ne vorrà convenire — che non mi pare questa la sede adatta per dirimere problemi del genere. Decideremo per una determinata soluzione, una delle tante che sono in questo momento in discussione a livello di consiglio comunale di Roma e delle forze politiche e sociali della nostra città. Ma non è possibile anticipare le soluzioni qui, questa mattina, attraverso la definizione di una dislocazione — quella relativa agli archivi di Stato — in una delle aree che risultano in contestazione e discussione. L'onorevole Cabras ha affermato che la giunta comunale presenterà un certo ridimensionamento dei centri direzionali; egli non ha detto se questo ridimensionamento riguarderà anche l'area della quale in questo momento stiamo discutendo, e soprattutto se sia sufficiente a rispondere positivamente ai quesiti posti dalla collega Ciai. Noi abbiamo una diversa opinione a questo riguardo: riteniamo che in quella parte della città la situazione sia compromessa al punto che, se anche utilizzassimo tutti i 1.000 ettari che nel 1962-1965 sono stati destinati nel piano regolatore all'Asse attrezzato e al centro direzionale, avremmo ancora bisogno di 36 ettari per assicurare a quella parte della città gli *standards* minimi dei servizi. Questa è, in sostanza, la divergenza di fondo della nostra posizione.

La seconda ragione che ci induce a riflettere è costituita dal merito della discussione aperta quest'anno a livello di forze politiche comunali e regionali, cioè se alcune soluzioni in ordine alla direzionalità debbano essere adottate nell'ambito dell'area del comune di Roma, ovvero possano e debbano essere collocate in una visione regionale. Non è detto che l'archivio di Stato debba necessariamente essere ubicato nel comune di Roma, o che, se fosse viceversa ubicato, poniamo, a Monterotondo, ciò rappresenterebbe la violazione di un principio costituzionale. Sappiamo che nella zona di Centocelle non solo vi sono gravi problemi di traffico, ma che essi danno luogo, spesso, a gravi incidenti, talvolta mortali come quelli, recenti, avvenuti lungo una tristemente famosa linea tranviaria. Certo, non possiamo risolvere stamane tutti questi problemi: il consiglio comunale ha la facoltà di decidere come meglio crede, ma noi intanto dovremmo decidere questa mattina che il centro direzionale, sia pur ridimensionato, sarà realizzato in quella sede. Non si può ne-

gare — me lo consenta onorevole Cabras — che ci troviamo in una situazione assai singolare: il dibattito sul futuro dell'assetto urbanistico romano si fa ovunque, meno che in sede comunale.

CABRAS. Ella conosce la mia opinione in merito.

VETERE. La richiesta di rinvio mi pare pertanto più che giustificata; in questo momento vi è una discussione aperta, che deve dare una risposta positiva al problema posto dal Senato ed a quello più generale della direzionalità.

Quando il consiglio comunale, all'esame del quale già figura una delibera in ordine ai centri direzionali, si sarà definitivamente pronunciato in ordine a questi temi, allora saremo in condizione di poter decidere in modo più meditato, senza pregiudicare con soluzioni affrettate problemi che non sono di nostra competenza.

Un rinvio così motivato non costituirebbe un pretesto per non decidere, bensì il modo più corretto di affrontare un problema che ha precise e delicate implicazioni di ordine urbanistico, su cui è il comune di Roma che deve pronunciarsi.

I colleghi vorranno consentire sul fatto che sia singolare ritenere che le opere di urbanizzazione possano essere realizzate nell'area raffigurata nella cartina che accompagna la proposta di legge, indipendentemente da una visione più generale. Nella cartina vedo ad esempio disegnato un accesso dalla via Casilina, che a me risulta essere di fatto impossibile. Comunque, è un discorso aperto: bisogna vedere come e quando saranno definite le tangenziali e gli eventuali accessi. Ma a questo punto — ripeto — non si può pretendere di sottrarre altro tempo a codesta Commissione per risolvere, in una sede impropria, problemi che nel merito e nella sostanza rientrano nella competenza del consiglio comunale di Roma.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte di rinvio, di cui per la verità la più saggia ed equilibrata mi sembra quella dell'onorevole Ciaï, che ha chiesto un aggiornamento limitato ad una settimana.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Dopo i chiarimenti portati dall'onorevole Vetere, il quale ci ha detto che la discussione su questi temi nel Consiglio comunale di Roma è ormai prossima, modifico la mia proposta nel senso

di non considerare tassativo il termine di una settimana, onde possano essere acquisiti tutti gli elementi di orientamento che emergeranno a livello comunale.

TODROS. In ordine alla richiesta di rinvio, propongo fin d'ora — ove durante questa sospensione non potessero essere risolti nell'ambito comunale e regionale i problemi a cui è stato fatto cenno — che si consideri anche la possibilità di eliminare, dal primo comma dell'articolo 1, l'indicazione del comprensorio dell'aeroporto militare di Centocelle, demandando la scelta dell'area di sedime alla regione Lazio d'intesa con il comune di Roma. Questa soluzione varrebbe a riportare a livello locale il problema della scelta.

PRESIDENTE. Mi sembra che un nuovo rinvio *sine die* della discussione, quale in sostanza è configurato nella proposta dell'onorevole Vetere, non sia ammissibile oggi, quando tutti i possibili contatti con le autorità locali sono stati ormai esperiti e sono inoltre state superate dal nuovo testo le obiezioni di illegittimità costituzionale, cui nessuno si è infatti più richiamato nel corso della discussione odierna. D'altra parte non possiamo ignorare le legittime esigenze e aspettative dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge rimane all'ordine del giorno della Commissione e la sua discussione sarà ripresa quanto prima, entro un termine ragionevolmente breve.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1586) e della proposta di legge Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 gennaio 1973, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lauricella e Strazzi: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

In adempimento al mandato conferitogli il relatore, insieme con i rappresentanti dei vari gruppi ed in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici, ha proceduto ad una rielaborazione del testo del disegno di legge, tenendo conto di alcune indicazioni emerse in Commissione subito dopo la relazione introduttiva e prima che si aprisse la discussione sulle linee generali.

Invito pertanto il relatore a riferire sul testo rielaborato.

PERRONE, Relatore. Richiamandomi a quanto ho avuto occasione di dire a suo tempo in Commissione e agendo in base al mandato ricevuto, mi sono adoperato, unitamente ai colleghi del gruppo di lavoro, per snellire il testo del disegno di legge, liberandolo dalle norme prevalentemente tecniche in esso contenute, affinché fosse possibile applicare la legge senza equivoci ed inutili irrigidimenti. Il nuovo articolato proposto dal comitato ristretto, pertanto, demanda a successivi decreti interministeriali la emanazione delle norme tecniche particolareggiate, pur mantenendo fermi determinati principi fondamentali per le costruzioni sismiche. Sono previste anche norme sulla vigilanza.

Per quanto riguarda le deroghe, il nuovo testo le individua con molto maggiore precisione. All'articolo 17 è prevista anche la costituzione di un Servizio sismico presso il Ministero dei lavori pubblici.

In linea di massima, il gruppo di lavoro si è trovato d'accordo sulla struttura del nuovo testo, sebbene siano sorte perplessità in ordine ad alcune norme di carattere tecnico tuttora contenute negli articoli 13, 14, 15, 16 e 35, di cui si è proposto la soppressione, ritenendo che anch'esse debbano riportarsi nel sistema delineato nell'articolo 3-bis, che appunto demanda agli organi ministeriali l'emanazione delle norme tecniche, specificandone l'oggetto e i principi ispiratori. Non essendosi per altro manifestata unanimità di consensi sul punto, che ha trovato anche l'opposizione degli uffici tecnici del Ministero dei lavori pubblici, gli articoli citati sono stati mantenuti nella loro formulazione originaria.

Nel corso dell'ultima riunione del gruppo di lavoro, il collega Ciuffini ha inoltre dichiarato di ritenere che questa potrebbe essere l'occasione da non perdere per riorganizzare e disciplinare l'intero settore delle costruzioni, indicandone i principi fondamentali nella legge e demandando la normazione tecnica a successivi decreti dei ministeri competenti, che dovrebbero essere emanati sentito il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici integrato da un comitato composto da parlamentari.

La Commissione affari costituzionali, da noi interpellata circa il contenuto dell'articolo aggiuntivo 39-bis, istitutivo di un servizio sismico nazionale presso il Ministero dei lavori pubblici, che al momento non dispone in materia di una apposita ed adeguata struttura tecnica, ha chiesto alla Presidenza della Camera di poter esprimere il proprio parere sull'intero testo. La Presidenza della Camera non si è ancora pronunciata al riguardo.

Da molti mesi, onorevoli colleghi, ci stiamo occupando di questo disegno di legge. Mi rendo conto che si tratta di un provvedimento di notevole rilevanza, visto che dovrebbe tendere alla regolamentazione di tutti i sistemi di costruzione, non solo nelle zone sismiche, ma in tutto il territorio nazionale, e quindi meritevole del massimo approfondimento. È un argomento anche molto attuale, perché tra l'altro può servire a eliminare le lungaggini procedurali cui oggi si va incontro per le incomprensioni che si determinano spesso fra i vari uffici.

Ritengo per altro che sia ormai giunto il momento di venire a capo, decidendo per prima cosa quale tipo di impostazione si intende dare al provvedimento, se cioè limitarne l'applicazione alle zone sismiche o invece svilupparne anche la parte suscettibile di applicazione sull'intero territorio nazionale, stabilendo altresì se debbano o meno rimanere nell'articolato anche alcune norme tecniche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIUFFINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto fare una precisazione circa i lavori del Comitato ristretto, in quanto non vorrei si pensasse che la mia proposta — in un certo senso alternativa e, a mio giudizio, più avanzata di quella elaborata dal Comitato — suoni critica nei confronti del lavoro finora svolto in quella sede.

Per una serie di disagi, ho potuto partecipare soltanto all'ultima riunione del gruppo di lavoro, al quale mi sono presentato con una posizione che ritengo sia sulla stessa linea di tendenza fino ad oggi seguita, anche se si spinge più avanti. Una volta infatti che il gruppo di lavoro ha riconosciuto l'opportunità di eliminare dal disegno di legge numerose norme prettamente tecniche (facendo così già un notevole passo avanti), mi sembra logico spingerci ancora oltre, demandando la

emanazione di tutte le norme tecniche ad un organismo ministeriale, sia pure opportunamente controllato dal Parlamento. Tanto più che, come dice l'articolo 1 dell'attuale testo, tale normativa sarà applicabile in tutti i comuni della Repubblica.

In questa dizione io vedo il germe di qualcosa di nuovo e un'occasione da non perdere per dotare finalmente lo Stato italiano di una specie di codice delle costruzioni, sulla scia di quanto già da tempo è stato fatto in tutti i paesi industrialmente più avanzati.

Quella in esame può quindi diventare una legge assai importante, anche perché, nel momento in cui stiamo cercando il volto nuovo da darte al Ministero dei lavori pubblici, l'individuazione di un corpo generale di norme tecniche che rappresentino un indirizzo per tutti coloro che debbono progettare o costruire nel nostro paese mi sembra possa rappresentare un compito assai stimolante e qualificante.

Entrando nel merito, ritengo che non sia più possibile accettare in questo testo un sia pure limitato riferimento a elementi di natura tecnica. Approvare norme tecniche per legge è innanzitutto illogico, visto che nessuno di noi (incluso il sottoscritto, laureato in ingegneria e calcolatore di cemento armato) è in grado di valutare certi fatti squisitamente tecnici, che vanno rimessi alla competenza di persone di alto livello. Inoltre, una simile attività sarebbe a mio avviso incostituzionale, in quanto non vedo come si possa pretendere da noi una competenza su fatti che sfuggono completamente alla nostra comprensione. Per finire, una simile legislazione si rivela sempre fattore di inefficienza, in quanto ogni volta vengono elaborati testi di legge fatalmente destinati ad essere superati nel giro di pochi mesi o di anni dal continuo affinarsi delle conoscenze. Né i tempi lunghi dell'attività legislativa potrebbe consentire di tenere costantemente il passo del rapido evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Come ho già detto, con questo disegno di legge dovremmo varare un vero e proprio codice delle costruzioni, simile a quelli già esistenti in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Svizzera e in tutti i paesi della Comunità europea. A tal fine, si potrebbe adottare un articolato di questo genere. L'articolo 1 potrebbe suonare così: « In tutti i comuni della Repubblica gli edifici sia pubblici che privati devono essere realizzati in osservanza delle norme di costruzione che saranno fissate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei la-

vori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche, nonché un Comitato parlamentare composto di dieci deputati e dieci senatori. Tale decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e potrà essere modificato con le medesime procedure ogni qualvolta occorra per aggiornarlo al progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche ».

Ho sentito la necessità di valutare le considerazioni che erano state fatte circa la possibilità di creare un nuovo organo. Ho voluto approfondire questo tema, anche perché ritengo che alcune perplessità sorte nelle Commissioni affari costituzionali e bilancio siano fondate. Noi abbiamo un organo che già esiste: è il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e non credo quindi che occorra inventarne altri. A fianco del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà agire il Consiglio nazionale delle ricerche; e per tutta una serie di valutazioni, che a questo punto non sono più tecniche, ma politiche, potrebbe utilmente inserirsi il contributo di una Commissione interparlamentare di dieci deputati e dieci senatori, in grado di individuare particolari problemi di carattere politico aventi attinenza con l'economia generale del paese.

L'articolo 2 potrebbe essere il seguente: « Le norme del decreto ministeriale di cui all'articolo 1 dovranno riguardare tutte le costruzioni, la cui sicurezza, sia sotto il profilo statico sia sotto il profilo igienico, possa comunque interessare la pubblica incolumità e la pubblica igiene. Le norme dovranno altresì indicare le caratteristiche minime di abitabilità in relazione ai materiali impiegati, ai sistemi tecnici di montaggio e posa in opera degli stessi ».

In un codice delle costruzioni, a mio avviso, devono essere disciplinati non solo gli aspetti tecnico-costruttivi, ma anche quelli igienici, cioè l'abitabilità degli edifici. Dovrebbero quindi prevedersi norme sugli spessori minimi che devono avere le murature, sui coefficienti termici ed acustici, ecc., in modo da garantire che in tutto il territorio della Repubblica si costruiscano case abitabili sotto ogni profilo.

L'articolo 3 potrebbe essere il seguente: « Il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni interessate, indica le zone del territorio nazionale in cui dovranno essere adottate normative differenziate e graduate in relazione alla sismicità o alle caratteristiche geologiche specifiche delle zone stesse. Dette indicazioni saranno aggiornate con le medesime

procedure, a mano a mano che vengono indicati i valori *standard* delle sollecitazioni esterne, cui possono essere sottoposte le nuove costruzioni ».

In altri termini, ritengo che ai fini di una normativa differenziata non debba essere preso in considerazione solo il criterio della sismicità, in quanto esistono altri elementi (ad esempio, la particolare natura geologica del territorio), che a mio avviso non possono non incidere sulla stabilità delle costruzioni.

Basti pensare che in Italia non sappiamo quanto pesa la neve; molti dati vengono estrapolati da norme non aventi valore di legge, elaborate dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS. Pertanto, dobbiamo fare in modo di non perdere l'occasione, che oggi ci si presenta, di individuare una serie di dati e di riferimenti che possano servire a chiunque in Italia progetti o costruisca.

L'articolo 4 potrebbe essere il seguente: « Le norme di cui agli articoli 1 e 2 saranno articolate in due diversi livelli: 1) norme che definiscono le dimensioni minime di elementi strutturali resistenti in relazione alle caratteristiche dell'opera e alla sua destinazione, indicando altresì il campo di validità delle norme stesse in rapporto alle dimensioni dell'edificio o di sue parti, nonché norme sulle dimensioni minime delle strutture in relazione alle condizioni di abitabilità. Dette norme dovranno essere differenziate in relazione alla divisione del territorio nazionale secondo i criteri di cui all'articolo 3. L'osservanza delle norme del primo livello dispensano dalla calcolo ». Cioè si tratta di individuare un corpo di norme piuttosto chiare, che dispensi dalla calcolo di edifici semplici.

Il secondo livello potrebbe essere il seguente: « 2) norme che fissano le condizioni di calcolo di qualsiasi sistema costruttivo in uso, individuando le sollecitazioni o le deformazioni massime ammissibili in relazione ai materiali ed ai sistemi costruttivi impiegati, nonché alla differenziazione in zone di cui all'articolo 3. Le norme dovranno fissare altresì il campo di accettazione delle costanti fisiche termiche, ottiche, acustiche, ai fini della verifica delle condizioni di abitabilità degli edifici ».

È da dire che le norme contenute nel disegno di legge in esame sono, contemporaneamente, eccessivamente elastiche ed eccessivamente rigide. Sono troppo elastiche in quanto lasciano eccessiva libertà ai calcolatori e sono eccessivamente rigide perché di fatto pongono limiti discrezionali alle calcolazioni stesse. Vi-

ceversa, nell'ambito di un primo livello di norme, può essere lecito stabilire, ad esempio, che gli sbalzi massimi non possono essere più di *tot*, ma a queste norme devono necessariamente accompagnarsi altre che affrontino lo stesso problema in termini di scienza delle costruzioni, così come noi la conosciamo. A questo punto è inutile dire che gli sbalzi in zone sismiche non possono essere superiori ad un metro: basta dire che le strutture devono avere un certo coefficiente minimo di rigidità. Le norme del secondo livello si rivolgono infatti ai progettisti in grado di effettuare calcolazioni secondo i metodi più raffinati e alle ipotesi in cui valga la pena di basarsi su una calcolo così complessa. In altri termini, se in sede di normativa di primo livello appare giusto fissare lo spessore minimo dei muri in relazione alle condizioni di abitabilità, le norme del secondo livello firseranno invece gli stessi limiti sulla base di verifiche dei parametri fisici minimi relativi alle condizioni di abitabilità degli edifici stessi.

Non ritengo di avere così esaurito la complessa problematica sottesa da un provvedimento di questo tipo. Occorrerà affrontare anche altri temi, come ad esempio quello del cemento armato. Tuttavia, senza la pretesa di aver presentato degli emendamenti formali, ritengo che su questa strada si possa e si debba procedere con ulteriori approfondimenti. È su questo punto pregiudiziale che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi. Per quanto mi riguarda, credo che la Commissione si assumerebbe una grossa responsabilità se rinunciasse ad ulteriori approfondimenti e non cogliesse l'occasione che le si offre di riordinare, sotto un profilo puramente efficientistico, tutta la materia delle costruzioni.

PICCONE. Desidero esprimere il mio parere su questo problema, riportando però la discussione nell'ambito più ristretto del progetto di legge che è al nostro esame, che regola l'attività costruttiva nelle zone sismiche. Sono anch'io convinto che è necessario arrivare ad un codice delle costruzioni e quindi limitarsi nella legge alla enunciazione di principi generali, demandando la regolamentazione squisitamente tecnica ad un apposito organo amministrativo. Ma la discussione ritengo debba essere fatta anche sulla base di ciò che esiste in materia; proprio da ciò nascono alcune mie perplessità sul progetto di legge che abbiamo all'esame e anche su alcuni dei risultati raggiunti in sede di comitato ristretto.

Francamente io non capisco bene che cosa significhi codice delle costruzioni. Abbiamo sancito recentemente con legge una serie di norme tecniche che regolano le costruzioni in cemento armato, cemento armato precompresso e ferro, cioè la stragrande maggioranza delle costruzioni. L'unico tipo di costruzione che non ha una sua regolamentazione, forse perché si tratta di un sistema tradizionale collaudato da millenni di esperienza, è quello delle costruzioni in muratura. Al di là di questo, a mio avviso, non si può andare, perché se una regolamentazione deve esserci in questa materia, essa può riguardare esclusivamente l'aspetto della tutela della pubblica incolumità. Quindi è giusto che una normativa di questo genere prenda in considerazione solo l'uso dei materiali e gli sforzi ai quali questi possono essere sottoposti, mentre è assurdo unificare i sistemi costruttivi poiché l'Italia è un paese estremamente differenziato: la Lombardia e il Piemonte sono una cosa, la Basilicata e la Sicilia sono una cosa profondamente diversa. Nell'ambito di uno schema che sancisca e stabilisca, questo sì con legge dello Stato, i tipi di materiali da usare e la loro utilizzazione, per il resto la massima libertà deve essere concessa, nella scelta tra i vari sistemi e tipi di costruzione, all'inventiva di chi progetta, nel rispetto delle tradizioni e dei gusti più differenti. Per la stessa ragione è indispensabile — perché ha un suo significato preciso — regolamentare le costruzioni nelle zone sismiche. Oltretutto abbiamo una legge in materia assai carente, che ha bisogno di essere aggiornata. È pertanto indispensabile rivedere questo problema.

L'errore, a mio avviso, che abbiamo commesso o che rischiamo di commettere con questo progetto di legge è quello di dimenticare che non basta, per fare una legge di principi generali, togliere soltanto gli articoli nei quali ci sono le formulette, lasciando per altro numerose altre norme che trattano aspetti squisitamente tecnici. Non si possono d'altra parte affidare questioni di questo genere solo ed esclusivamente a tecnici, i quali potranno avere tutte le buone ragioni per ritenere che una casa debba essere fatta in un modo anziché in un altro, ma non sono in grado di valutare le conseguenze che una determinata scelta di ordine tecnico potrebbe determinare sull'economia del paese. Per questo ritengo, a differenza di quanto è stato detto, che sia indispensabile l'intervento del Parlamento, unico organo qualificato ad esprimere valutazioni di carattere politico.

Pertanto, il problema non è tanto quello di togliere dalla legge tutte le norme tecniche (che probabilmente ritroveremo nel regolamento di attuazione) quanto, invece, di riflettere attentamente sull'incidenza che quelle norme avrebbero su un piano regolatore o su un regolamento edilizio. D'altra parte, noi non possiamo nella maniera più assoluta entrare nel merito di quella che è la competenza di un comune, nel merito di un piano regolatore o di un regolamento edilizio. In questa materia dobbiamo lasciare agli enti locali la più ampia libertà. In altri termini, si fissino pure dei parametri minimi o massimi, anche nella legge, ma non irrigidiamo eccessivamente la normativa e soprattutto stabiliamo chiaramente che si tratta di limiti derogabili dagli strumenti urbanistici. Altrimenti si arriva all'assurdo, ad esempio, che poiché la legge sismica consente costruzioni alte 12 metri, si costruisce fino a 12 metri di altezza anche se gli strumenti urbanistici lo vietano.

PRESIDENTE. Si tratta di una evidente violazione della legge urbanistica.

PICCONI. E però meglio precisarlo in modo che non si presti ad equivoci.

Vi è poi una seconda questione che riguarda le deroghe. Nel disegno di legge se ne parla in modo così generale che tutto può diventare materia di deroga. Non è ammissibile, ad esempio, che si deroghi alla norma tutte le volte che la struttura risulti inadeguata rispetto alla destinazione specifica dell'edificio.

Questo è contraddittorio. O il tipo di struttura che proponiamo con la legge sismica non consente determinate realizzazioni, e allora dobbiamo cambiare la struttura; oppure, se questo non è vero, è sempre possibile, rispettando le norme della legge sismica, creare una struttura adatta a qualsiasi tipo di edificio. Non si può stabilire, per le zone sismiche, una normativa che non consente di costruire determinati edifici; non possiamo imporre oneri, che sono gravosi, a chi intende costruire una modesta villetta, ed esentare viceversa dal rispetto della normativa antisismica coloro che realizzano strutture complesse, queste sì pericolose per la pubblica incolumità, ed alle quali soprattutto dovrebbero rivolgersi la legislazione che ci accingiamo ad elaborare.

Ho voluto per il momento sollevare soltanto alcune questioni di carattere generale sul complesso della legge; mi riservo di interve-

nire ulteriormente quando si passerà all'esame degli articoli.

FERRETTI. Vorrei, signor Presidente, fare alcune precisazioni, avendo fatto parte del gruppo di lavoro a cui è stata demandata la riformulazione del testo approvato dal Senato.

In quella sede ho avanzato la proposta — era presente anche l'onorevole sottosegretario Arnaud — che il relatore, coadiuvato da funzionari del Ministero, apportasse sulla base delle nostre indicazioni di larga massima conseguenti modifiche all'articolato. In una successiva seduta, gli onorevoli Ciuffini e Piccone — in particolare l'onorevole Ciuffini che ha ribadito stamane le sue proposte — hanno suggerito delle impostazioni alternative, alquanto diverse da quelle in cui il gruppo di lavoro era stato chiamato ad operare.

Il gruppo di lavoro, pertanto, non ha neppure riesaminato gli ulteriori emendamenti apportati dal relatore, che mi sembra quindi inopportuno esaminare ora. La Commissione deve piuttosto pronunciarsi sulla impostazione di fondo da dare al provvedimento al nostro esame. Riteniamo cioè di indirizzarci nel senso indicato poc'anzi dal collega Ciuffini, riducendo da un lato la legge a una legge di principio, investendo essa aspetti squisitamente tecnici, e dall'altro ampliandola fino a porre le premesse di un codice delle costruzioni? Oppure dobbiamo limitarci ad operare all'interno dell'impostazione originaria del disegno di legge?

Per quanto mi riguarda, io rilancio la proposta di sopprimere gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, riportandolo alla sua funzione prima, che è quella di aggiornare la legge per le costruzioni nelle zone sismiche, e demandando ad un distinto provvedimento la previsione di un codice delle costruzioni valevole per l'intero territorio nazionale.

In tal modo si potrebbe giungere a una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge. Altrimenti non resta che rielaborare tutto l'articolato secondo le indicazioni dell'onorevole Ciuffini. Questa è la scelta, l'indicazione che deve venire da questa Commissione.

CUSUMANO. Signor Presidente, mi dichiaro in linea di massima d'accordo con l'impostazione del collega Piccone, che per altro ci riporta al testo approvato dal Senato. D'altronde questo provvedimento mira a fissare solo i concetti generali, rinviando al Ministero dei lavori pubblici la formulazione dei particolari tecnici. L'impostazione suggerita dal collega Ciuffini si pone in alternativa con

quella contenuta nel disegno di legge. Certo, tutti ci rendiamo conto della necessità di regolamentare la materia delle costruzioni in maniera definitiva e generale, però sappiamo benissimo che è soprattutto urgente ovviare alle gravi carenze che attualmente si registrano nella conoscenza dei fenomeni sismici. Noi speriamo, ad esempio, che la installazione delle stazioni accelerometriche possa portare alla liberalizzazione delle altezze degli edifici.

Per questi motivi, sono dell'avviso che si debba oggi, dopo l'esame approfondito svolto dal gruppo di lavoro su mandato della Commissione, passare alla discussione dei singoli articoli, a meno che non si ritenga preferibile un ulteriore approfondimento del testo del disegno di legge da parte del gruppo di lavoro. La soluzione più giusta mi sembra però quella di passare ora all'esame degli articoli, perché nel disegno di legge al nostro esame, che innova la disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche, è già prevista la possibilità di successivi aggiornamenti. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha infatti la possibilità di apportare via via tutti quegli aggiornamenti tecnici che una maggiore conoscenza dei fenomeni sismici potrà suggerire.

TODROS. Desidero innanzi tutto rilevare come di fronte a una proposta di questo tipo si siano manifestate posizioni completamente diverse anche all'interno dei singoli gruppi. Questo è un fatto abbastanza interessante. Noi infatti subiamo le conseguenze di un ritardo generale nella presentazione di leggi organiche, sicché quando ci troviamo di fronte a soluzioni parziali siamo portati ad una proliferazione di posizioni, le più divergenti tra di loro.

Mi sembra più che legittima la posizione di chi, per ovviare finalmente alla carenza di una legge organica, ritiene che si debba cogliere l'occasione per dare una soluzione definitiva ai problemi che sono sul tappeto. Il nostro gruppo già in passato, e in più occasioni, ha cercato di arrivare ad una legge generale, ma, purtroppo, ci siamo trovati di fronte ad una serie di difficoltà, a tempi lunghi raffrontati a bisogni urgenti, a un ritardo generale dell'apparato burocratico e quindi alla mancanza dei necessari elementi di valutazione tecnica — elementi che il Parlamento non può certo inventarsi —, ad una volontà politica, infine, di rinvio della soluzione generale. Ecco quindi che si spiega la richiesta avanzata oggi dal collega Ciuffini di approfittare dell'occasione per fare quello che in paesi più avanzati già esiste.

Nello stesso tempo esiste anche un problema di urgenza e giustamente i colleghi Cusumano e Ferretti, che vivono in zone sismiche, si preoccupano delle conseguenze che deriverebbero dal ritardo di una profonda revisione della legge del 1962, oggi completamente superata. Di qui la proposta di limitarsi ad esaminare quella parte del disegno di legge che si riferisce appunto alle zone sismiche.

Vi è poi una terza posizione, intermedia tra le prime due, che si preoccupa delle implicazioni che norme di questo tipo hanno sul piano economico, sociale e politico, in rapporto anche ad una realtà profondamente differenziata come quella del nostro paese, e ritiene che non sia possibile demandare la normazione tecnica all'assoluta discrezionalità di organi ministeriali.

Fatte queste osservazioni, credo che sia necessaria per la Commissione una pausa di ripensamento, giacché la soluzione proposta dal gruppo di lavoro non si identifica per il momento con nessuna delle tre ipotesi che oggi si sono chiaramente delineate, consistendo in un insieme scoordinato e farraginoso di principi generali e di norme tecniche, come ha giustamente osservato il collega Piccone. Ritengo anche che il testo della proposta dovrà in ogni caso ritornare al comitato ristretto, una volta che la Commissione avrà effettuato la scelta di fondo circa l'impostazione da dare al disegno di legge. Infatti, non basta togliere le formule dagli articoli (e qui parla, se consentite, l'ingegnere) lasciando inalterate altre terminologie tecniche che la maggioranza dei parlamentari non conosce. Questo modo di procedere non avrebbe alcun senso. O demandiamo, pur con il controllo di una Commissione parlamentare chiesto dall'onorevole Ciuffini, la ricerca di norme tecniche oggettive agli organismi che sono in grado di disporre di elementi precisi (Consiglio superiore dei lavori pubblici e Consiglio nazionale delle ricerche), oppure bisognerà che ciascun gruppo ricorra all'ausilio di tecnici specializzati.

Vi è poi un problema squisitamente politico. Esiste un inciso, nel contesto del provvedimento, che va molto più in là della stessa legge-ponte. Vi si afferma che « gli interventi di risanamento vanno attuati a mezzo di piani particolareggiati ». Il principio, che naturalmente mi trova pienamente consenziente, era già contenuto nella legge del 1942, ma è stato distrutto nel tempo attraverso la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Pensare di farlo passare ora sotto banco, in un provvedimento per le zone sismiche, sarebbe ingenuo, anche

per chi, come noi, è d'accordo sul principio e si batte per un suo esplicito riconoscimento legislativo. Durante la discussione della legge-ponte noi abbiamo sostenuto che non bastava ricorrere al sistema degli *standards* urbanistici, ma che si doveva affermare il principio che in tutto il territorio nazionale si può procedere ad interventi pubblici e privati esclusivamente quando il piano regolatore generale trovi attuazione nei piani particolareggiati, che traducono un programma generale in atti operativi capaci di prevedere uno sviluppo organico ed ordinato di rapporti tra infrastrutture ed abitazioni, tra abitazioni ed insediamenti industriali. Si trattava, certo, di trovare un modo per accelerare le procedure di approvazione dei piani. Ebbene, sarebbe ingenuo credere che questa tesi, che implica anche una nuova configurazione dei piani di lottizzazione, possa ora essere accolta in via del tutto incidentale, con tutte le implicazioni che ad essa sono proprie.

Prego, pertanto, il Presidente di rinviare nuovamente il testo al gruppo informale di lavoro, chiamando a parteciparvi, in veste di consulenti, funzionari del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale delle ricerche.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sottolineare che, da parte del Ministero dei lavori pubblici, per ragioni facilmente intuibili, vi è interesse a risolvere il problema soprattutto per quanto riguarda le zone sismiche. Il Ministero ha acceduto nel gruppo di lavoro ad un parziale allargamento della normativa allo scopo fondamentale di raggiungere nel più breve tempo possibile una definizione legislativa della questione. Tuttavia, comprendo l'esigenza di una ulteriore riflessione, che la discussione di questa mattina ha messo in evidenza.

A titolo personale, mi permetto di far presente che non possiamo, a questo punto, rimbalzare la palla al gruppo informale di lavoro. La Commissione deve sciogliere un nodo politico: politico non nel senso di contrapposizioni tra un partito e l'altro, ma politico nel senso che vi è una divergenza di valutazioni addirittura all'interno degli stessi gruppi politici. Quindi, è la Commissione che deve definire la piattaforma politica generale. Il gruppo di lavoro non ha fatto che lavorare — credo, con serietà — sulla base di un mandato ricevuto precedentemente dalla Commissione. In conclusione, sono d'accordo sulla proposta di una pausa di riflessione, e di un ulteriore approfondimento, avanzata dall'ono-

revole Todros, ma invito la Commissione a sgomberare il terreno dalle divergenze di ordine generale e ad affidare successivamente al gruppo informale la definizione dell'articolato sulle basi concordate.

PERRONE, Relatore. Ritengo che a questo punto vada meglio precisata la ragione del collegamento, sul quale tutti si sono soffermati, dell'articolo 1 con l'articolo 3. Tutti si domandano perché, all'articolo 1, il disegno di legge disciplini le costruzioni pubbliche e private in tutti i comuni della Repubblica. Ciò a mio avviso, è dovuto al fatto che all'articolo 3 il disegno di legge prevede la possibilità di un aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, mentre nella vecchia legislazione esse erano individuate in modo tassativo e non vi era possibilità di variazioni. Mi sembra evidente la validità di questa innovazione: vi sono zone dichiarate sismiche in cui da decenni non si verificano più fenomeni tellurici e zone non dichiarate sismiche in cui tali fenomeni cominciano invece a manifestarsi. Di qui l'opportunità di una disciplina delle costruzioni efficace su tutto il territorio della Repubblica, a garanzia di un indirizzo comune in ordine al tipo di costruzioni, salvo poi stabilire prescrizioni più rigide per le zone definite sismiche e suddivise in diverse categorie. Ecco perché l'articolo 1 estende la normativa a tutto il territorio della Repubblica.

Sono comunque d'accordo, quanto alla procedura da seguire, con l'impostazione suggerita dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Arnaud.

PRESIDENTE. Ritengo di poter così riassumere le linee del dibattito svoltosi questa

mattina. Il disegno di legge approvato dal Senato comprende, come è noto, delle disposizioni generali e delle norme per le costruzioni in zone sismiche. Di fronte ad una normativa tecnica che ci pareva improprio fissare con legge, decidemmo di dare mandato al relatore di alleggerire il testo della terminologia tecnica, comprensibile a ben pochi di noi. Devo dare atto al relatore di aver lavorato corrispondentemente a questo mandato.

Di fronte alla richiesta sollevata nell'ultima riunione del gruppo di lavoro, e ripresa questa mattina, di modificare profondamente l'indirizzo generale del disegno di legge, mi è sembrato giusto — e ciò è stato rilevato anche dal rappresentante del Governo — chiamare la Commissione plenaria a decidere su quella che è una scelta politica di fondo.

È stata chiesta a tal fine una pausa di riflessione e il Governo ha aderito a questa richiesta. Rimane fermo, per altro, che è la Commissione che dovrà pronunciarsi sull'impostazione da dare al provvedimento nel quadro della discussione sulle linee generali, salvo poi ad affidare nuovamente il testo al gruppo di lavoro per un esame dell'articolato sulla base della scelta che sarà stata fatta dalla Commissione.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO